

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Carnate promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, sia direttamente che tramite associazioni, alle attività di tutela, valorizzazione, mantenimento e sviluppo del verde pubblico, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse.
2. Il Comune con questa iniziativa si propone di normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti), ed in particolare:
 - coinvolgere i cittadini nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso momenti di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale; stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità; generare automaticamente elementi di costante attenzione alla prevenzione delle situazioni di degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale in quanto favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Oggetto del presente regolamento è l'adozione di aree urbane destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione, compreso lo sfalcio delle erbacce e delle sterpaglie mediante diserbo meccanico delle strade comunali e vicinali pubbliche.
2. Per gli interventi ammessi ai sensi del presente regolamento è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente.
4. L'adozione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6. Il Comune di Carnate terrà un apposito registro delle suddette convenzioni con l'indicazione delle aree di riferimento.
5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE

Possono essere oggetto di adozione, previa individuazione con delibera di Giunta Comunale:

- aree verdi attrezzate;
- rotatorie e spartitraffico;
- aree di pertinenza plessi scolastici;
- aree centro storico;
- aiuole fiorite;
- aree generiche;
- cigli stradali o cunette delle strade comunali o vicinali a uso pubblico.

L'Amministrazione può escludere dall'adozione aree poste nelle immediate vicinanze di strade ad alta densità di traffico.

ARTICOLO 4 -SOGGETTI ADOTTANTI

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione esclusivamente ai seguenti soggetti:

- cittadini singoli o gruppi di cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, comitati);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare, con provvedimento scritto, un proprio referente.

ARTICOLO 5 – INTERVENTI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti in isola ecologica, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti in isola ecologica;
- lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione;
- la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e previo formale assenso del competente ufficio comunale;
- la potatura di alberi, arbusti, siepi, altre essenze e macchia mediterranea;
- la falciatura dei cigli stradali quando si renda necessario, con un minimo di interventi pari a 3 nel corso dell'anno, al fine di assicurarne il decoro.
- la pulizia delle aree verdi dovrà essere garantita costantemente, in particolare il taglio delle erbacce e la potatura delle siepi dovrà avvenire quando sia necessario.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. Il Servizio Tecnico esegue l'istruttoria ossia verifica l'idoneità delle istanze esaminando la documentazione fornita.
2. Qualora vi sia il concorso di più richieste su una medesima area, la scelta terrà conto dei seguenti titoli di precedenza:
 - prossimità della sede o del domicilio all'area oggetto di adozione;
 - cronologia delle domande;
 - avere già gestito l'area;
 - in caso di domande presentate contestualmente si valuterà la qualità della proposta di adozione:
 - valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;

- soluzioni progettuali e criteri di manutenzione migliori sotto il profilo ambientale e del risparmio energetico;
 - struttura e risorse messe a disposizione dal richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa;
 - eventuale collaborazione con le attività di manutenzione condotte dal Comune ovvero altri enti o servizi pubblici;
3. L'istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione. Al termine dell'istruttoria, la proposta di adozione viene assoggettata alla valutazione della Giunta Comunale per l'approvazione. Entro i successivi 30 giorni dell'esito di tale iter, il Comune dà comunicazione al richiedente. Il Comune può interrompere l'iter istruttorio per l'acquisizione di chiarimenti o ulteriore documentazione.
4. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente regolamento.
5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
- a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - documentazione fotografica dell'area interessata;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante.
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - planimetria, fornita dall'ufficio tecnico del comune, dell'area completa dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti e documentazione fotografica;
 - progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

- c) se gli interventi concernono i cigli delle strade comunali o vicinali, la proposta di adozione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- planimetria, fornita dall'ufficio tecnico del comune, dell'area e relativa documentazione fotografica
6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che il Comune di volta in volta si riserva di determinare.
7. L'intervento sull'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, verrà sottoposta alla approvazione da parte della Giunta Comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere smontate.
11. Qualora venga ravvisata e accertata la responsabilità del soggetto adottante nel recare danno al patrimonio dell'ente (e quindi vi sia stata almeno negligenza nella commissione del danno) la compagnia assicuratrice, una volta pagato il sinistro, si rivarrà sul soggetto adottante ritenuto responsabile (ciò in quanto trattandosi di un danno al patrimonio dell'Ente questo non può essere assicurato con la polizza RCT).

ARTICOLO 8 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche è pari a cinque anni ovvero al tempo inferiore richiesto dalla natura dell'intervento, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, salva rinuncia o revoca.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca della convenzione in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al protocollo del Comune di Carnate, con preavviso di almeno 60 giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 - CARTELLI DI ADOZIONE

1. Gli affidatari potranno apporre una targa per reclamizzare l'allestimento e la manutenzione delle aree verdi.
2. Il contenuto della targa deve essere riferito esclusivamente al soggetto adottante e il testo dovrà essere limitato alla scritta "Area verde adottata da (nome del soggetto adottante con eventuale logo)".
3. Le dimensioni massime della targa sono le seguenti: cm. 25x35, altezza massima dei cartelli dal piano di calpestio cm. 80.
4. Le targhe sono l'unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale.
5. Le targhe presenti sulle aree interessate non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento sono rimossi con onere a carico del contraente.
6. La collocazione delle targhe deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenze all'utente della strada.
7. Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che nel caso di un eventuale impatto violento non opponga resistenza al veicolo.
8. Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale.
9. Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
10. Tali impianti sono esonerati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Fatta salva la possibilità di recupero dei danni arrecati al patrimonio comunale, la mancata ottemperanza agli obblighi di corretta gestione, nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune, comporterà l'applicazione della sanzione da € 75,00 a € 450,00.
2. Resta fatta salva l'applicazione dell'eventuali sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/92.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E CONTENZIOSO

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.
2. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'art. 7, viene definita in via conciliativa tra le parti.
3. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
4. Le decisioni di detto Collegio sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 13 - NORME FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nella convenzione di adozione.